



“SCRIVANIE GIURIDICHE”

CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN DIRITTO CIVILE E PENALE

20 anni dalla L. 28 Marzo 2001 n.149: Il minore ha diritto ad una famiglia

6 – 13 – 20 – 27 aprile e 4 – 11 maggio 2021

QUARTO INCONTRO

27 aprile 2021 (Ore 15:00 – 18:00)

ADOZIONE INTERNAZIONALE

Avv. Ilaria Fuccaro

C'erano due donne
che non si erano mai conosciute
una non la ricordi
l'altra la chiami mamma.
La prima ti ha dato la vita
la seconda ti ha insegnato a viverla .
La prima ti ha creato il bisogno di amore
La seconda era lì per soddisfarlo.
Una ti ha dato la nazionalità
l'altra ti ha dato il nome.
Una il seme della crescita
l'altra lo scopo.
Una ti ha creato emozioni
l'altra ha calmato le tue paure.
Una ha visto il tuo primo sorriso
l'altra ha asciugato le tue lacrime.
Una ti ha lasciato
era tutto quello che poteva fare.
L'altra pregava per un bambino
e il Signore l'ha condotta a te.
E ora mi chiedi la perenne domanda:
eredità o ambiente?
Da chi sono stato plasmato?
Da nessuno dei due.
Solo da due diversi amori.

MADRE TERESA DI CALCUTTA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- l. 4 maggio 1983, n. 184, Diritto del minore ad una famiglia (modificata dalla l. 28 marzo 2001, n. 149);
- Convenzione dell'Aja, 29 maggio 1993, sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale;
- l. 31 dicembre 1998, n. 476, Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale;

ADOZIONE INTERNAZIONALE

TIPOLOGIE

- a) adozione di un minore che provenga da uno stato che non ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1993;
- b) adozione pronunciata da stato straniero ad istanza di cittadini italiani che vi abbiano soggiornato per almeno 2 anni;
- c) adozione di un minore di età che provenga da uno stato che ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1993;

ADOZIONE INTERNAZIONALE

TIPOLOGIE

a) adozione di un minore che provenga da uno stato che non ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1993 (art. 36 co. 2 l. ad.):

- stati “terzi” devono stipulare apposite convenzioni;

- riconoscimento adozione subordinato: a verifica stato adottabilità come conseguenza abbandono o consenso libero e informato; decreto di idoneità adottanti e rispetto indicazioni fornite dal Tribunale; rispetto norme procedurali su intervento Commissione adozioni internazionali;

- dichiarazione efficacia provvedimento straniero e ordine di trascrizione.

ADOZIONE INTERNAZIONALE

TIPOLOGIE

b) adozione pronunciata da stato straniero ad istanza di cittadini italiani che vi abbiano soggiornato per almeno 2 anni (art. 36 co. 4 l. ad.):

- verifica stato adottabilità e insussistenza soluzione alternativa nello stato d'origine;
- accertamento effettività residenza all'estero dei richiedenti.

ADOZIONE INTERNAZIONALE

TIPOLOGIE

c) adozione di un minore di età che provenga da uno stato che ha ratificato la
Convenzione dell'Aja del 1993

CONVENZIONE DELL'AJA, 29 MAGGIO 1993, SULLA TUTELA DEI MINORI E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE

Number of Contracting Parties to this Convention: 103

The expression “Contracting Party” covers both cases in which the Convention has, and cases in which the Convention has not yet, entered into force for that Party following the deposit of its instrument of ratification, accession, acceptance or approval

CONVENZIONE DELL'AJA, 29 MAGGIO. 1993, SULLA TUTELA DEI MINORI E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE

ART. 4

An adoption within the scope of the Convention shall take place only if the competent authorities of the State of origin –

a) have established that the child is adoptable;

b) have determined, after possibilities for placement of the child within the State of origin have been given due consideration, that an intercountry adoption is in the child's best interests;

c) have ensured that

(1) the persons, institutions and authorities whose consent is necessary for adoption, have been counselled as may be necessary and duly informed of the effects of their consent, in particular whether or not an adoption will result in the termination of the legal relationship between the child and his or her family of origin,

(2) such persons, institutions and authorities have given their consent freely, in the required legal form, and expressed or evidenced in writing,

(3) the consents have not been induced by payment or compensation of any kind and have not been withdrawn, and

(4) the consent of the mother, where required, has been given only after the birth of the child; and

d) have ensured, having regard to the age and degree of maturity of the child, that

(1) he or she has been counselled and duly informed of the effects of the adoption and of his or her consent to the adoption, where such consent is required,

(2) consideration has been given to the child's wishes and opinions,

(3) the child's consent to the adoption, where such consent is required, has been given freely, in the required legal form, and expressed or evidenced in writing, and

(4) such consent has not been induced by payment or compensation of any kind.

REQUISITI SOGGETTIVI ADOTTANTI

ART. 6 L. AD.

- coniugati da almeno 3 anni o che raggiungano tale periodo sommando periodo convivenza prematrimoniale;
- non separazione neanche di fatto;
- idoneità ad educare, istruire e mantenere i minori;
- differenza minima adottante-adottato è di 18 anni;
- differenza massima è di 45 anni per uno dei coniugi e 55 per l'altro MA derogabile

REQUISITI OGGETTIVI MINORE

ART. 4 CONVENZIONE AJA 1993

- dichiarazione adottabilità minore nel paese d'origine (residualità adozione)

e

- adozione internazionale è nel superiore interesse del minore (sussidiarietà adozione internazionale);

EFFETTI ADOZIONE INTERNAZIONALE

ARTT. 27, 34, 35 L.AD.

art. 27:

- stato figlio adottanti;
- acquisizione cognome;
- cessazione rapporti con famiglia d'origine;

EFFETTI ADOZIONE INTERNAZIONALE

ARTT. 27, 34, 35 L.AD.

art. 34:

il minore, per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione, acquista cittadinanza italiana

PROCEDIMENTO

1° FASE: DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ, ART. 29 BIS L. AD.

- coppia - nelle condizioni di cui all'art. 6 l. ad.- che vuole adottare minore straniero residente all'estero presenta dichiarazione di disponibilità ;

- autorità competente: Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza dei richiedenti ovvero se richiedenti residenti all'estero, Tribunale per i Minorenni del luogo di ultima residenza o, in mancanza, Tribunale per i Minorenni di Roma;

- il Tribunale può:

1) ravvisare manifesta carenza requisiti idoneità  pronuncia decreto inidoneità;

2) altrimenti, trasmette, entro 15 giorni, ai Servizi copia della dichiarazione di disponibilità;

2° FASE: ATTIVITÀ SERVIZI TERRITORIALI

- informazione su adozione internazionale, procedure, enti autorizzati;
- preparazione aspiranti adozione;
- acquisizione informazioni su situazione personale, familiare, sanitaria, motivazioni ad adozione internazionale e di ogni altro elemento utile per la valutazione dell'idoneità all'adozione;
- entro 4 mesi, trasmettono al Tribunale per i Minorenni una relazione;

3° FASE: DECRETO DI IDONEITÀ, ART. 30 L.A.D.

Tribunale per i Minorenni:

1. sente gli aspiranti all'adozione;
2. dispone, se necessario, ulteriori accertamenti;
3. entro due mesi, pronuncia decreto motivato di idoneità o inidoneità;

IL DECRETO DI IDONEITÀ

- ha efficacia per tutta la durata della procedura (che dev'essere promossa entro 1 anno da comunicazione);
- contiene indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti l'adozione ed il minore;
- è trasmesso immediatamente alla Commissione per le adozioni internazionali (art. 38 l. ad) ed all'ente autorizzato (art. 39 *ter* l. ad.);
- se revocato, viene data immediata comunicazione alla Commissione per le adozioni internazionali ed all'ente;
- è reclamabile da parte del P.M. e degli interessati, ai sensi degli artt. 739 e 740 c.p.c., dinanzi alla Corte d'Appello.

4° FASE: INCARICO ALL'ENTE, ART. 31 L.AD.

- gli aspiranti all'adozione conferiscono incarico a curare la procedura ad uno degli enti autorizzati di cui all'art. 39 *ter* l.ad.;

L'ente:

A) informa sulle procedure;

B) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità straniere;

C) raccoglie da tali autorità proposta di incontro e verifica che abbiano conferito informazioni necessarie sul minore;

D) trasferisce le informazioni ed informa gli aspiranti all'adozione;

E) riceve consenso scritto all'incontro con il minore;

F) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4 Convenzione e concorda su opportunità o prende atto mancato accordo; se richiesto dallo stato d'origine, approva decisione di affidare minore ad adottanti;

G) informa CAI, TM e Servizi della decisione e richiede a Cai autorizzazione all'ingresso ed alla residenza permanente del minore;

L'ente:

- A) informa sulle procedure;
- B) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità straniere;
- C) raccoglie da tali autorità proposta di incontro e verifica che abbiano conferito informazioni necessarie sul minore;
- D) trasferisce le informazioni ed informa gli aspiranti all'adozione;
- E) riceve consenso scritto all'incontro con il minore;
- F) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4 Convenzione e concorda su opportunità o prende atto mancato accordo; se richiesto da stato origine, approva decisione di affidare minore ad adottanti;
- G) informa CAI, TM e Servizi della decisione e richiede a Cai autorizzazione all'ingresso ed alla residenza permanente del minore;
- H) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o adottivi;
- I) riceve da autorità straniera copia atti e documentazione del minore e li trasmette al Tribunale per i Minorenni ed alla Commissione;
- L) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia;
- M) svolge, insieme ai Servizi, attività di sostegno al nucleo adottivo;
- N) certifica le spese sostenute dai genitori adottivi.

5° FASE: L'INCONTRO

- dopo il consenso degli adottanti all'incontro con il bambino, l'ente svolge tutte gli adempimenti necessari a tal fine;
- se gli incontri si concludono con parere positivo anche da parte delle autorità straniere, l'ente trasmette gli atti e le relazioni sull'abbinamento alla Commissione per le adozioni internazionali, attestando la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della Convenzione;
- se gli incontri non si concludono positivamente, l'ente informa la Commissione, relazionando sui motivi per cui l'abbinamento non si è rivelato rispondente all'interesse del minore;
- se è l'ente a non accogliere una determinata proposta di abbinamento, gli aspiranti adottanti possono rivolgersi al CAI che può disattendere il diniego e procedere direttamente ovvero affidare l'incarico ad un altro ente;
- l'ente trasmette la documentazione del bambino alla Commissione per adozioni internazionali, insieme al provvedimento straniero.

LA COMMISSIONE, ART. 38 L. AD.

- riceve gli atti e, valutate le conclusioni dell'ente, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia;

la dichiarazione non è ammessa:

A) se dalla documentazione non emerge situazione di abbandono del minore né impossibilità affidamento o adozione nello Stato d'origine;

B) se nel Paese straniero l'adozione non determini l'acquisizione dello stato di figlio e la cessazione dei rapporti tra il bambino e la famiglia d'origine;

6° FASE: RIENTRO IN ITALIA E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

- il minore che abbia fatto ingresso in Italia sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode di tutti i diritti attribuiti ad un minore italiano in affidamento familiare;
- dall'ingresso e per almeno 1 anno i Servizi e gli enti, su richiesta degli interessati, assistono il minore, gli affidatari o i genitori adottivi e riferiscono al Tribunale per i Minorenni;
- l'adozione pronunciata all'estero produce gli effetti di cui all'art. 27 l. ad.;
- il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile (art. 34 l.ad.);

Il Tribunale per i Minorenni:

a) se l'adozione è stata pronunciata nello stato estero:

- verifica che nel provvedimento risulti la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4 della Convenzione;
- accerta che l'adozione non sia contraria ai principi di diritto di famiglia e dei minori vigenti nell'ordinamento;
- ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

b) se l'adozione deve perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia:

- il Tribunale per i Minorenni riconosce il provvedimento straniero come affidamento preadottivo;
- stabilisce la durata dell'affidamento in un anno;
- decorso tale periodo, se nell'interesse del minore, pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile.

PRINCIPI RILEVANTI E GIURISPRUDENZA

CORTE APPELLO BRESCIA, 15.01.2016

“La disciplina dell’adozione internazionale, introdotta con legge di riforma n. 476/1998, distingue due situazioni del tutto diverse che concernono, rispettivamente, l’adozione disposta dai Paesi aderenti alla convenzione dell’Aja del 1993 e da quelli che << nello spirito di tale convenzione >> abbiano stipulato un accordo bilaterale con l’Italia; e, dall’altro, i Paesi non aderenti a tale convenzione.

Questa distinzione comporta, in concreto, che il riconoscimento del provvedimento adottivo straniero di cui la prima ipotesi risulta, a differenza della seconda, è pressoché automatico, con effetto immediato nel nostro ordinamento, pur permanendo la necessità di una mediazione giudiziale che risulta una pronuncia di carattere meramente dichiarativo”

CASS. CIV., S.U., 13332/2010

“Il decreto di idoneità all’adozione pronunciato dal Tribunale per i minorenni ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 30, e succ.modif. non può essere emesso sulla base di riferimenti alla etnia dei minori adottandi, né può contenere indicazioni relative a tale etnia. Ove tali discriminazioni siano espresse dalla coppia di richiedenti, esse vanno apprezzate dal giudice di merito nel quadro della valutazione della idoneità degli stessi all’adozione”

TRIBUNALE PER I MINORENNI GENOVA, 08.09.2017

“Può riconoscersi l’efficacia in Italia, ai sensi dell’art. 36, comma 4, l n. 184 del 1983, dell’adozione piena di un bambino, ancora in tenera età, disposta da un provvedimento straniero (nella specie del Benin), da parte di una donna non coniugata, cittadina italiana, già dichiarata idonea all’adozione internazionale, atteso che sono state rispettate tutte le prescrizioni di legge e che tale statuizione non contrasta: a) con i principi espressi dalla Convenzione dell’Aia sulle adozioni internazionali del 29 maggio 1993; b) con l’ordine pubblico internazionale, tenuto anche conto che l’art. 35 comma 3, l. Cit. va interpretata alla stregua del principio di continuità transnazionale degli statu familiari, espresso dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, derogabile solo a fronte di principi e valori largamente condivisi negli Stati del consiglio d’Europa, tale non essendo la riserva dell’adozione piena alle sole coppie coniugate, prevista dall’ordinamento italiano ma non da quello di altri paesi; c) né infine con il superiore interesse del minore, nella specie concretamente accertato dalle autorità locali”

TRIBUNALE MINORENNI FIRENZE, ORDINANZA REMISSIONE, 26.11.2020

“Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 bis, L. n. 184 del 1983 per contrasto con l’art. 117 della Costituzione con riferimento all’art. 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui non consente anche alla persona non coniugata di orientare le proprie scelte in funzione degli effetti giuridici che conseguono a un quadro normativo sufficientemente certo, non disciplinando in modo esplicito i diritti riservati alla persona non coniugata residente in Italia, ivi compresa la possibilità di presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero al Tribunale per i minorenni del distretto in cui ha la residenza e chiedere che lo stesso dichiari la sua idoneità all’adozione piena”

CORTE COSTITUZIONALE, 07.04.2016, N. 76

“E’ inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli art. 35 e 36 l. 4 maggio 1983 n. 184, nella parte in cui non consentono al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all’interesse del minore il riconoscimento in Italia, come adozione in casi particolari, della sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione in favore del coniuge dello stesso sesso del genitore, in riferimento agli art. 2,3,30,31 e 117 cost., quest’ultimo in relazione agli art. 8 e 14 Cedu (la corte ha rilevato che il giudice rimettente, non distinguendo tra le due diverse fattispecie di cui all’art. 41 l. n. 218 del 1995, ha erroneamente ritenuto applicabile nel caso di specie la disciplina in tema di adozione internazionale di minori, di cui all’art. 36, comma 4, l. n. 194 del 1993)”

CASS. CIV., 1628/2015

“In tema di adozione internazionale, il provvedimento camerale con cui la Corte di appello decide sul reclamo avverso il decreto del tribunale per i minorenni, in tema di accertamento della sussistenza dei requisiti di idoneità all’adozione di minori stranieri, a norma dell’art. 30 l. n. 184 del 1983, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 della costituzione, trattandosi di provvedimento non definitivo, il quale, anche nel caso in cui abbia rigettato l’istanza (peraltro sempre riproponibile), non incide su diritti né su status dei richiedenti, e neppure risolve un conflitto tra contrapposti interessi, limitandosi a concludere un procedimento di volontaria giurisdizione, volto alla tutela dell’unico interesse preso in considerazione dalla legge, che è quello del minore”

TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 30/2018

“La principale obbligazione dell’ente è dunque un’obbligazione di mezzi ossia una prestazione conforme al criterio di diligenza e non di risultato in quanto l’oggetto dell’obbligazione non potrebbe in alcun modo essere quello di assicurare alla coppia l’adozione di un minore straniero, sia perché non esiste, notoriamente, un diritto ad adottare, così come non esiste più in generale il diritto ad avere un figlio, sia perché, in termini più prosaici, le richieste di adozione superano spesso il numero di minori adottabili internazionalmente (a meno che non si tratti di bambini già in età scolare o preadolescenziale o con importanti patologie)”

LINEE GUIDA PER L'ENTE

DEL. 1 MARZO 2005, N. 3/2005/SG

- art. 39 l. ad. prevede che la commissione per le adozioni internazionali autorizzi le associazioni con i requisiti dell'art 39 *ter* l.ad. allo svolgimento per conto terzi di pratiche di adozione internazionale;
- necessità di fornire agli enti autorizzati precise indicazioni in materia di organizzazione ed adempimenti amministrativi al fine di assicurare uniformità di comportamenti sul territorio nazionale;

Obblighi dell'ente

- provvedere a proprio accreditamento presso le competenti autorità del paese straniero;
- capacità di gestione dell'ente ed accettazione dell'incarico;
- casi di incompatibilità del personale;
- segnalazione alla Commissione dei referenti all'estero;

DEL. 1 MARZO 2005, N. 3/2005/SG

- può orientare la coppia verso un determinato paese;
- può presentare la disponibilità della coppia su due paesi;
- è tenuto a chiedere alla coppia di sottoscrivere all'atto di conferimento dell'incarico l'impegno a rendersi disponibile a dare informazioni per la stesura delle relazioni post-adozione;
- deve comunicare il conferimento dell'incarico;
- organizza percorsi formativi;
- deve rispettare le indicazioni contenute nel decreto di idoneità;
- comunica ai tribunali presso cui sia pendente procedimento di adozione nazionale l'adesione alla proposta di abbinamento della coppia con il minore straniero;
- è tenuto a dare alla coppia informazioni dettagliate sulle condizioni del bambino;

DEL. 1 MARZO 2005, N. 3/2005/SG

- deve curare la fase dell'incontro tra la coppia ed il bambino nel paese straniero ed i tempi di permanenza all'estero;
- deve tenere un registro informatico;
- deve sostenere la coppia nel caso di dichiarazione di disponibilità all'adozione di più fratelli;
- in caso di revoca dell'incarico: l'ente revocato ha diritto di trattenere le somme percepite in relazione ai servizi già resi; il secondo ente è libero di riconoscere o non riconoscere il percorso formativo seguito dalla coppia;
- la sospensione delle procedure disposta dalla Commissione non pregiudica le coppie che abbiano già ottenuto l'abbinamento MA, negli altri casi, le coppie possono rivolgersi ad un altro ente previa autorizzazione della Commissione;
- è tenuto ad inviare la documentazione relativa alla richiesta di autorizzazione all'ingresso del minore;
- è tenuto ad assistere la coppia dopo l'ingresso del minore in Italia;
- è tenuto a trasmettere al paese straniero le relazioni post-adozione;

DEL. 1 MARZO 2005, N. 3/2005/SG

L'ente deve collaborare con:

- servizi territoriali (seguendo i protocolli regionali);
- i Tribunali per i Minorenni;
- le autorità straniere;
- le Ambasciate d'Italia.